



**CITTA' DI TRAPANI**

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

## Ordinanza del Sindaco

Proposta n. 05 3135/2020

**Ordinanza. n. 99 del 07/07/2020**

**Oggetto:** LIMITI E DIVIETI PER L' ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PRIVATE E PUBBLICHE PER LA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ANCHE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE - INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALL'ORDINANZA N.164 DEL 19.12.2019

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- con Ordinanza Sindacale n. 164 del 19.12.2019 adottata ai sensi “...dell’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, è stato disposto il divieto di somministrare e vendere in tutto il territorio comunale per asporto ed in contenitori di vetro e/o lattine, a tutti i pubblici esercizi ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S., quali sale da gioco e raccolta scommesse, tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare, compresa la vendita somministrazione in appositi locali o mediante distributori automatici, gli artigiani del settore alimentare, quali take away, piadinerie, rosticcerie-friggitorie, gastronomie, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e comunque chiunque risulti legittimato e/o autorizzato alla vendita di bevande in genere, alcoliche e superalcoliche come circoli privati, dalle ore 21,00 alle ore 04,00 del mattino seguente, nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e di tutte le giornate prefestive”;
- con Ordinanza n. 75 del 28.05.2020, integrata con Ordinanza Sindacale n.85 del 12.06.2020 “ CV 19 - Trapani riparte misure attuative del DPCM del 17/05/2020 e del DPCM dell’11/06/2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02/06/2020 modifica e integrazione dell’ordinanza sindacale 75/2020” ha stabilito la progressiva riapertura delle attività confermando le misure da applicare in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza dal giorno 18 maggio;
- con Ordinanza Sindacale n. 98 del 03/07/2020 e successive mod/integraz , preso atto che in Governo nazionale ha emanato un ulteriore D. L. del 13.05.2020, così detto “Decreto Rilancio” con il quale prevede, fra l'altro, che i pubblici esercizi, che somministrano alimenti e bevande, dopo un lungo periodo di inattività causata dalla crisi epidemiologica, possano riprendersi dalla sopravvenuta crisi economica avendo avuto concesso gratuitamente una maggiore superficie di suolo pubblico, ha esteso la ZTL ed ha chiuso totalmente alla circolazione veicolare la via C.A. Pepoli, carreggiata sud, tratto compreso tra le vie Titolo e Ravidà, in modo permanente, per consentire ai pedoni di avere uno spazio loro riservato in

Ordinanza n. 99 del 07/07/2020 pag. 1/4

sicurezza, oltre che nel viale Regina Margherita dalle ore 19,00 alle ore 02,00 per consentire ai P. E. di disporre arredi in modo tale che in caso di necessità possano essere rimossi nell'immediatezza anche su richiesta dell'Amministrazione per manifestazioni di vario genere;

**Considerato che:**

1. anche a seguito della riapertura e dell'ampliamento della superficie per la somministrazione di alimenti e bevande, sono stati registrati gravissimi e ripetuti effetti distorsivi della "movida", caratterizzati da situazioni di grave degrado urbano oltre che da un crescente problema di sicurezza e ordine pubblico;
2. i fenomeni sopra descritti hanno ingenerato un progressivo degrado urbano e la percezione di una crescente insicurezza sociale che rende difficoltosa la vita dei residenti e dei cittadini in genere, allontanando gli avventori, i soggetti più deboli e le famiglie;
3. la presenza dei suddetti episodi è, nella maggior parte dei casi, conseguenza immediata e diretta del consumo prolungato e/o non controllato di bevande alcoliche e superalcoliche, derivate dalla incauta vendita e somministrazione e/o dal procacciamento delle stesse fino a tarda ora;

**Valutato** pertanto, al fine di contenere e reprimere tali comportamenti, così come convenuto in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 29/06/2020 presso la Prefettura, necessita adottare ogni azione utile preventiva in termini di ulteriori azioni di controllo e vigilanza, atteso che l'inizio della "fase 2", con la ripresa delle attività commerciali/di somministrazione richiamerà un notevole afflusso di pubblico e che sicuramente, un consumo di bevande alcoliche non controllato, potrebbe costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose, e per i seguenti motivi:

- a. assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
- b. consumo in contenitori di vetro o in lattina, che possono diventare di uso improprio, nonché per la pericolosa dispersione degli stessi, soprattutto il vetro se in frammenti;

**Ritenuto:**

- opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare tanto il consumo quanto la vendita e/o somministrazione per asporto di superalcolici e di bevande alcoliche e non in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, all'esterno degli esercizi pubblici e nell'intero territorio comunale dalle ore 20,00 alle ore 05,00 in tutto il territorio comunale, dall'approvazione del presente provvedimento e fino al 31/10/2020;
- nelle more della definizione delle ordinarie procedure correlate all'attivazione del ripristinato e potenziato sistema di video-sorveglianza, attivare in via sperimentale anche detto servizio;
- necessario autorizzare il Comando di Polizia Municipale di avvalersi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato per un "controllo garbato" circa il rispetto delle disposizioni – raccomandazioni ai fini della prevenzione Covid 19 nonché per gli effetti della presente ordinanza ed a tutela del generale decoro urbano;

**Visto** l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e l'art. 54 c. 4 bis concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, [...] ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcol o all'uso di sostanze stupefacenti";

**Visto** che la presente Ordinanza viene adottata dal Sindaco ai sensi dell' art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. e disciplina espressamente anche la vendita di bevande attraverso i distributori automatici, oltre che il divieto di consumo, vendita e somministrazione d'asporto di bevande alcoliche, si ritiene che la preventiva condivisione da parte del Prefetto di Trapani può intendersi assolta per quanto dallo stesso comunicato con nota prot.n. 43855 del 3.07.2020;

### **ORDINA**

A. dalle ore 20,00 alle ore 05,00 in tutto il territorio comunale, dall'approvazione del presente provvedimento e fino al 31/10/2020:

- ai pubblici esercizi, compresi i distributori automatici, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande all'esterno dei propri locali, in bottiglie di vetro e in lattine;  
- è fatto divieto a qualunque cittadino di introdurre e consumare superalcolici, alcolici e/o bevande, in bottiglie di vetro e/o lattine, anche già in proprio possesso, nelle aree pubbliche del territorio comunale;

I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora la somministrazione avvenga all'interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne (dehors e/o suolo pubblico) autorizzate di loro pertinenza.

B. Il Comando della Polizia Municipale, nelle more della definizione delle ordinarie procedure correlate all'attivazione del ripristinato e potenziato sistema di video-sorveglianza, dovrà attivare tempestivamente, anche in via sperimentale, il servizio predetto. Altresì, il medesimo Comando di Polizia Municipale è autorizzato ad avvalersi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato per un "*controllo garbato*" circa il rispetto delle disposizioni – raccomandazioni ai fini della prevenzione Covid 19 nonché per gli effetti della presente ordinanza ed a tutela del generale decoro urbano;

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento :

1. sia trasmesso a cura del Responsabile di P.O. Servizi di Supporto Sindaco e Giunta:
  - Al Prefetto di Trapani;
  - Al Questore di Trapani;
  - Al Comando Compagnia Carabinieri ;
  - Al Comando della Guardia di Finanza;
  - Al Dirigente ed al Comando di Polizia Municipale ;
2. sia immediatamente esecutivo;
3. sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

### **COMUNICA**

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione. Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Trapani, li 07/07/2020

**IL DIRIGENTE**

**Arch.Rosalia Quatrosi**



**IL SINDACO**

**TRANCHIDA GIACOMO**

*(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)*

**in data 07/07/2020**